

di giornali, gli incumberà di annunziare il risultato al rispettivo Governo per eseguire e fare eseguire le prescritte pene, o per determinarle per altrui esempio, se fossero ad arbitrio ed alla misura delle circostanze rimesse.

§. 3.

Pene contra li danni colposi e maliziosi de' piloti e nocchieri.

Se non deve restare impunita l'ignoranza, a più forte ragione ingiungiamo, che con estremo rigore, anche a tenore delle leggi criminali prescritte, siano puniti *ex officio* que' piloti ordinarij ed straordinarij, e que' nocchieri, la di cui colpa e malizia dasse occasione al naufragio, presa, o dirottamento, od altro grave danno del bastimento, o carico.

§. 4.

Potranno, e dovranno essere arrestati ed istradati nel litorale austriaco.

In caso di danni inferiti, come sopra, per imperizia, negligenza, o malizia de' piloti o nocchieri, dovranno e potranno essere fatti arrestare dal capitano, col consiglio degli uffiziali, e consegnati a' nostri consoli o vice-consoli, o rimessi a' rispettivi magistrati politici del litorale con il primo bastimento nazionale.